



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di IVREA

Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Vincenzo Bevilacqua – Presidente
dott. Alessandro Petronzi – Giudice
dott.ssa Meri Papalia – Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Di apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da GIAN LUCA ROTUNDO (c.f. RTNGLC71P17E379H) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art 27, c. 2 CCI*, atteso che il ricorrente è residente in Strambino, Via Cottonificio n. 56 e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Ivrea;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, avendo accumulato debiti per spese personali e famigliari, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;



ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCI, atteso che sussiste un debito complessivo di €.184.983,16 a cui il ricorrente non è in grado di far fronte né con mezzi ordinari, né con mezzi straordinari;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

rilevato che la valutazione circa le spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente, ai sensi dell'art. 268 IV co. lett. b) CCI è rimessa al giudice delegato in ossequio al dettato normativo, e di concerto con il liquidatore, il quale è onerato al più sollecito deposito di apposita relazione informativa;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **GIAN LUCA ROTUNDO (c.f. RTNGLC71P17E379H)**;
- 2) nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Meri Papalia;
- 3) nomina liquidatore la dott.ssa Ruggieri Cecilia atteso che sussistono giustificati motivi, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. b), per non confermare il professionista dell'OCC a mezzo del quale il ricorrente ha presentato il ricorso, ed in particolare:
 - risulta attestato in seno alla relazione OCC il mancato pagamento di “molte fatture” emesse da parte dei clienti della ditta individuale del ricorrente, chiusa nell'anno 2019, senza alcun miglior ricostruzione



della situazione contabile, con necessità di aggiornamento e ricostruzione della situazione passiva, rispetto a quanto indicato nella relazione OCC;

- viene escluso dal patrimonio liquidabile un motoveicolo tg. DP23917 in quanto indispensabile al debitore per recarsi sul luogo di lavoro senza alcuna analisi della copertura dei mezzi pubblici tra il luogo di domicilio del ricorrente e la sede lavorativa dello stesso;
- vengono individuate spese per il mantenimento di un'autovettura di proprietà della di lui di figlia, il cui acquisto del mezzo non è meglio analizzato in ordine alla provenienza delle somme e alla possibile intestazione fittizia del veicolo, con necessità di azioni anche urgenti, volte ad acquisire il veicolo alla massa liquidatoria ove emerga un'intestazione sostanziale del bene in capo al ricorrente;
- vi sono generiche debenze di una tassa automobilistica per gli anni 2018-2019 che risultano incongrue con la carenza di alcun autoveicolo intestato al ricorrente e che necessitano di approfondimento in ordine all'esatta consistenza del patrimonio attivo da liquidare;
- non risulta correttamente ricostruito il passivo facente capo al creditore Agenzia delle Entrate, per il quale viene indicata una somma di €.90.564,60 che la relazione OCC indica in parte come debito dell'eredità accettata con beneficio di inventario, ovvero estraneo alla presente procedura liquidatoria, rendendosi, quindi, necessaria una ricostruzione del passivo, allo stato non correttamente compiuta;
- vengono effettuati calcoli incongrui in ordine alla somma da accantonarsi mensilmente, limitata a soli €.100,00, a fronte di un reddito da lavoro pari ad €.1.100-1.200,00, sommato alla pensione di reversibilità di oltre 500 euro mensili e spese di sostentamento attestata in €.1.142,00 mensili, per una differenza di 500-600 euro mensili;



- viene predisposto un fondo cautelativo di €.12.000,00 tra il passivo in luogo di esatti conteggi dei compensi del liquidatore, che peraltro, gravano sulla procedura in prededuzione e vanno tempestivamente revisionati;
 - complessivamente l'intera impostazione sia in termini di patrimonio attivo da sottoporre a liquidazione, che di esatta e miglior quantificazione dello stato passivo, deve essere sottoposta a perita e dettagliata revisione da parte del liquidatore;
- 4) ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
 - 5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
 - 6) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengono di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
 - 7) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
 - 8) dispone che il liquidatore:
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni



oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

- 9) dispone altresì che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta



vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

10) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale ed ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici pubblici competenti quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Ivrea, 24 marzo 2023

Il Presidente

Dott. Vincenzo Bevilacqua

Il Giudice Rel.

Dott.ssa Meri Papalia

